

DEDICAZIONE E BENEDIZIONE DI UNA CHIESA

1. Premessa

Sulla problematica riguardante la dedicazione e la benedizione di una chiesa non esistono molti scritti e per questo motivo tale questione sembra rivestire, a livello canonico, poca importanza. Così però non è. La dedicazione e la benedizione dell'edificio di culto è oggetto di grande attenzione da parte della Chiesa e anche di interesse dal punto di vista del diritto canonico. Nel presente studio tenteremo di esporre sinteticamente la vigente legislazione canonica al riguardo.

2. Cenni storici

L'idea di dedicare una cosa alla divinità è primordiale. Infatti, la dedicazione era già conosciuta prima di Cristo, sia nel paganesimo sia nell'Antico Testamento. Il paganesimo conosceva le dedichezioni di una città, di un teatro, di un tempio, di un altare¹. L'Antico Testamento, invece, testimonia le dedichezioni di stele (Gn

¹ Cf. P. JOUNEL, «Dedicazione delle chiese e degli altari», in *Arte e liturgia. L'arte sacra a trent'anni dal Concilio*, Cini-sello Balsamo 1993, 321; ID., «La dedicazione delle chiese», in *La Chiesa in preghiera. Introduzione alla Liturgia. I. Principi della Liturgia*, Brescia 1995², 241.

28,18), di altari (Nm 7,10-11,84,88), di case (Dt 20,5), e, in modo particolare, le dediche successive del tempio del Signore: la prima celebrata da Salomone (1Re 8,1-66) e la seconda all'epoca di Esdra (Esd 6,15-18). Nell'anno 164 a. C., Giuda Maccabeo, dopo la profanazione compiuta da Antioco, purificò il tempio di Gerusalemme ed eresse il nuovo altare degli olocausti. La festa della dedicazione fu celebrata per otto giorni; per rinnovare il ricordo di questo evento, Giuda stabilì che il popolo giudaico, ogni anno e per altrettanti giorni, nella festa della *Hanukkah* (1Mac 4, 36-59), ne celebrasse l'anniversario.

La festa della dedicazione, come abbiamo visto, ha le sue radici nelle tradizioni popolari e nella Bibbia. Nonostante ciò, nei primi tre secoli del cristianesimo, non ci si deve attendere di trovare una traccia o un rituale per la dedicazione delle chiese. Di questa situazione non c'è da stupirsi perché, come è noto, i cristiani in questo periodo non avevano chiese almeno per due ordini di motivi: in primo luogo, per le condizioni storiche, ovvero a causa delle persecuzioni che non consentivano la costruzione di edifici di culto; in secondo luogo, perché le comunità cristiane furono restie a provvedersi un edificio di culto, in quanto i discepoli tentavano di impiegarsi come *pietre vive* per la costruzione di un *edificio spirituale* (1Pt 2,5). Infatti, l'idea del culto spirituale fu così diffusa fra i primi cristiani che per loro, a differenza del paganesimo, fu quasi «un vanto non avere né templi, né altari, né simulacri, né vittime»². Tuttavia, ben pre-

² I.M. CALABUIG, «Il rito della dedicazione della chiesa», in *Scientia liturgica*. Manuale di Liturgia. V. *Tempo e spazio liturgico*, ed. A.J. Chupungco, Casale Monferrato 1998, 375.

sto anche i cristiani iniziarono a radunarsi nelle case private, lo fecero soprattutto per motivi pratici, ossia per potere stare insieme nella preghiera e nella celebrazione dell'Eucaristia. Più tardi a causa del grande numero dei credenti le comunità cristiane furono costrette a costruire gli edifici destinati principalmente al culto divino. Di conseguenza, a partire dalla metà del terzo secolo i cristiani si radunarono non soltanto nelle case trasformate in chiesa, ma anche nelle prime chiese propriamente dette, cioè negli edifici costruiti intenzionalmente a scopo di culto³.

La prima sicura informazione di una dedicazione è quella descritta da Eusebio di Cesarea, nella sua *Historia Ecclesiastica*, che riguarda la chiesa cattedrale di Tiro e la sua dedicazione avvenuta sotto il vescovo Paolino tra gli anni 314 e 319⁴. Il discorso della dedicazione, indirizzato al vescovo Paolino, fu pronunciato da Eusebio⁵ e fu una entusiastica con-

³ Cf. M. RIGHETTI, *Manuale di storia liturgica*. IV. *I sacramenti – i sacramentali*, Milano 1959², 502-504.

⁴ La data della dedicazione non è ben chiara e gli autori la indicano in diverso modo. Per esempio P. JOUNEL data il suddetto evento nell'anno 318 circa (ID., «Dedicazione» [cf. nt. 1], 319), M. RIGHETTI nel 314 (ID., *Manuale*, IV, [cf. nt. 3], 504), L. CHENGALIKAVIL nel periodo fra il 314 e il 319 (ID., «La dedicazione della chiesa e dell'altare», in *Anàmnesis*. VII. *I Sacramenti e le benedizioni*, 70), I.M. CALABUIG fra gli anni 316 e 319 (ID., «Il rito» [cf. nt. 2], 379) e, infine, gli autori della *Storia della Chiesa* ritengono che la dedicazione ebbe luogo nel 316 o nel 317 (cf. A. FLICHE – V. MARTIN, ed., *Storia della Chiesa*, III/1. *Dalla pace costantiniana alla morte di Teodosio [313-395]*, Torino 1972³, 64).

⁵ Cf. EUSEBIUS CAESARIENSIS, *Histoire Ecclésiastique*. *Livres VIII-X et les martyrs en Palestine*, ed. G. Bardy, Paris 1967, X, IV, 2-72.

statazione della vastità del fenomeno. Eusebio, infatti, spiegando ai fedeli la teologia dell'edificio di culto, mette in grande rilievo la solennità e lo splendore della giornata in cui si compie la dedicazione della chiesa. Giova anche notare che nel suo discorso lo storico fa riferimento alla celebrazione eucaristica che, a quanto pare, costituì l'unico elemento di tale evento⁶.

La festa della dedicazione non fu celebrata soltanto a Tiro; all'indomani della pace costantiniana (a. 313) i cristiani poterono costruire nuove chiese; difatti, come scrive anche il nostro studioso, dopo le persecuzioni sorsero dal suolo le chiese⁷ e in ogni città si celebravano le feste di dedicazione che diventavano sempre più frequenti. Le feste furono contrassegnate da gioia e trionfo e ciò derivava anzitutto dall'atmosfera della conquistata libertà dopo le persecuzioni stesse. Lo storico, descrivendo le suddette feste, sottolinea il grande concorso di popolo che veniva da ogni parte e annota la partecipazione di una folta corona di Vescovi. È degno osservare che fra i fedeli di ogni età regnava un'unità di spirito e anima, di preghiera e benevolenza⁸.

Da allora in poi il rito della dedicazione della chiesa è stato sempre presente nella vita della comunità cristiana. Se ne possono cogliere numerose attestazioni attraverso i secoli, basti ricordare la testimonianza di

⁶ Cf. I.M. CALABUIG, «Il rito» (cf. nt. 2), 379-381; P. JOUNEL, «La dedicazione» (cf. nt. 1), 241.

⁷ Cf. EUSEBIUS CAESARIENSIS, *Histoire Ecclésiastique* (cf. nt. 5), IX, XI, 1.

⁸ Cf. EUSEBIUS CAESARIENSIS, *Histoire Ecclésiastique* (cf. nt. 5), X, III, 1-4.

sant'Ambrogio⁹, di sant'Agostino¹⁰, di papa Vigilio¹¹, di Gregorio di Tours¹² e, in particolar modo, dei rituali per la dedicazione della chiesa. Questi ultimi, nel secolo VIII, furono già sufficientemente strutturati; qui si tengono in considerazione tre rituali fondamentali, cioè il rituale romano, quello bizantino e quello gallicano. Dal X al XV secolo sono invece da rilevare quattro *ordines*, e cioè: il Pontificale romano germanico del secolo X, il Pontificale del secolo XII, il Pontificale della Curia Romana e il Pontificale di Guglielmo Durando. Quest'ultimo venne riprodotto, quasi senza alcun cambiamento, nel Pontificale romano del 1595 (cosiddetta edizione *tridentina*). Dopo la seconda guerra mondiale, nel contesto delle ricostruzioni e costruzioni di nuove chiese, ed altresì della crescita della popolazione urbana, emerse la questione della dedicazione. Molti Vescovi chiesero l'abbreviazione e la semplificazione del suo rito, atteso che quello tridentino, secondo il loro giudizio, era troppo gravoso. Nel 1961, il papa Giovanni XXIII promulgò il nuovo *Ordo* e un po' più tardi, cioè nel 1977, entrò in vigore l'*Ordo dedicationis ecclesiae et altaris*, secondo il quale, attualmente, vengono dedicate le chiese¹³.

⁹ Cf. AMBROSIUS, *Epistola XXII*, in *PL* 16, coll. 1019-1026.

¹⁰ Cf. AUGUSTINUS, sermones 336-338 *In Dedicatione Ecclesiae*, in *PL* 38, coll. 1471-1479.

¹¹ Cf. VIGILIUS, *Epistola ad Eutherium*, cap. IV, in *PL* 69, col. 18.

¹² Cf. GREGORIUS TURONENSIS, *De gloria beatorum confessorum*, cap. XX, in *PL* 71, coll. 842-844.

¹³ Vedi fra l'altro: I.M. CALABUIG, «Il rito» (cf. nt. 2), 379-420; L. CHENGALIKAVIL, «La dedicazione» (cf. nt. 4), 70-84; P. JOUNEL, «La dedicazione» (cf. nt. 1), 239-250; ID., «Dedicazione» (cf. nt. 1), 318-349.

3. Dedicazione e benedizione nel CIC 1983

La questione riguardante la dedicazione di una chiesa trova la sua collocazione anche nel Codice di Diritto Canonico che nel c. 1217 dichiara:

§1. Aedificatione rite peracta, nova ecclesia quam primum dedictur aut saltem benedicatur, sacrae liturgiae legibus servatis.

§2. Sollemni ritu dedificentur ecclesiae, praesertim cathedrales et paroeciales.

La nuova chiesa dunque dopo che ne è stata compiuta la costruzione, deve essere dedicata o almeno (*saltem*) benedetta, secondo le disposizioni delle leggi liturgiche che sono riportate nell'*Ordo dedicationis ecclesiae et altaris*.

La dedicazione o la benedizione, come statuisce il legislatore nel canone 1217 §1, deve essere celebrata quanto prima (*quam primum*); di conseguenza, si deve evitare, per quanto è possibile, di celebrare l'Eucaristia in una nuova chiesa prima che essa sia dedicata o benedetta. Da ciò si può comprendere in modo adeguato il significato dei simboli, l'importanza dei riti e la loro valenza¹⁴. Ciò nonostante, l'espressione *quantum fieri potest caveatur ne in nova ecclesia Missa celebretur antequam ipsa dedictur*¹⁵ lascia la possibilità di celebrare gli uffici divini, per necessità pastorali, anche prima della dedicazione o della benedizione.

¹⁴ Cf. Pontificale Romanum *Ordo dedicationis ecclesiae et altaris*, Typis Polyglottis Vaticanis 1977 (= ODEA), III/1.

¹⁵ ODEA III/1.

Il Codice del 1917, nel c. 1165 §4, proibiva la dedicazione delle chiese che erano state costruite in legno, in ferro o in qualche altro metallo; esse potevano essere soltanto benedette. Il nuovo Codice, invece, non mette al riguardo della dedicazione nessun limite, tranne quello che la chiesa sia destinata, in modo esclusivo e permanente, al culto divino¹⁶. In caso contrario, se la chiesa è destinata, per particolari motivi, solo temporaneamente al culto divino, essa viene unicamente benedetta¹⁷. Da quanto enunciato ne deriva che la benedizione è la forma straordinaria¹⁸, è ciò è confermato dal §2 del canone 1217, il quale stabilisce che le chiese, ordinariamente, devono essere dedicate con rito solenne, in particolare (*praesertim*) quelle cattedrali e parrocchiali.

La celebrazione eucaristica è la parte più importante e più antica di tutto il rito della dedicazione, perché con essa si raggiunge e si esprime il fine per cui è stata costruita la chiesa ed è stato edificato l'altare. Inoltre, essa, non soltanto santifica il cuore di coloro che la ricevono, ma anche consacra l'altare e la chiesa, cioè il luogo della celebrazione¹⁹. Principalmente dobbiamo rilevare che l'Eucaristia è l'unico rito indispensabile per la dedicazione di una chiesa, anche se la tradizione comune della Chiesa pronuncia la preghiera di dedicazione, per mezzo della quale si esprime il desiderio di dedicare in perpetuo la chiesa

¹⁶ Cf. ODEA II/2.

¹⁷ Cf. ODEA V/1.

¹⁸ Cf. J. BAKALARZ, «Miejsca i czasy święte», in *Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. III. Księga III – Nauczycielskie zadanie Kościoła, Księga IV – Uświęcające zadanie Kościoła*, Lublin 1986, 390.

¹⁹ Cf. ODEA II/17.

a Dio e si chiede la sua benedizione²⁰. La celebrazione eucaristica e la preghiera di dedicazione non possono essere mai tralasciate nel rito della dedicazione²¹. Al contrario, i riti che hanno, per tradizione liturgica, un grande significato simbolico, ovvero i riti dell'unzione, dell'incensazione, della copertura e dell'illuminazione dell'altare, possono essere anche omessi quando si ravvisino gravi ragioni che ne costituiscano una giustificazione. In questi casi tuttavia le Conferenze Episcopali, che sono competenti di adattare il rito della dedicazione alle circostanze particolari dei propri Paesi, devono consultare la Sede Apostolica ed ottenerne il consenso²².

Il ministro del rito della dedicazione è il Vescovo diocesano; se questi è impossibilitato a presiedere tale rito può affidarlo ad un altro Vescovo, specialmente al suo coadiutore o ausiliare. Soltanto in circostanze del tutto particolari (*in adiunctis omnino peculiaribus*), il Vescovo diocesano può delegare, con speciale mandato, un presbitero²³.

A tale proposito, vi è da rilevare che il Vescovo diocesano, ovvero il suo delegato, possono fare

²⁰ Cf. ODEA II/15.

²¹ Cf. ODEA II/18.

²² Cf. ODEA II/16 e 18.

²³ Cf. ODEA II/6. Lo stesso dichiara anche il c. 1206 CIC 83: «Dedicatio alicuius loci spectat ad Episcopum dioecesanum et ad eos qui ipsi iure aequiparantur; iidem possunt cuilibet Episcopo vel, in casibus exceptionalibus, presbytero munus committere dedicationem peragendi in suo territorio».

Invece per quanto riguarda il rito della benedizione il legislatore stabilisce semplicemente che il ministro è il Vescovo diocesano o un presbitero da lui delegato. Quindi non dice niente sulle circostanze particolari (cf. ODEA V/2) o

alcuni adattamenti del rito²⁴; fra le altre cose spetta loro decidere se è opportuno deporre sotto l'altare reliquie dei martiri o dei santi²⁵. In questo caso, colui che decide non può dimenticarsi dell'intenzione del legislatore di conservare, opportunamente, la tradizione della liturgia romana, secondo la quale sotto l'altare possono essere collocate delle reliquie. Oltre a ciò, deve tenere presenti le seguenti avvertenze:

- le reliquie devono essere di grandezza tale che non lascino alcun dubbio che esse sono parti del corpo umano; si deve dunque evitare la deposizione sotto l'altare di reliquie troppo minuscole;

- bisogna assicurarsi che le reliquie siano autentiche, in caso contrario se la loro autenticità non può essere comprovata, è meglio dedicare l'altare senza reliquie;

- la cassa delle reliquie deve essere deposta sotto la mensa dell'altare, quindi non può essere sistemata sull'altare o inclusa nella mensa stessa²⁶.

forse meglio – servendosi dell'espressione del c. 1206 – sui casi eccezionali. Il c. 1207 CIC 83 sul ministro della benedizione stabilisce: «Loca sacra benedicuntur ab Ordinario; benedictio tamen ecclesiarum reservatur Episcopo dioecesano; uterque vero potest alium sacerdotem ad hoc delegare».

²⁴ Cf. ODEA II/19.

²⁵ Tutti i santi sono testimoni di Cristo, ma sotto l'altare si preferisce deporre le reliquie di qualche martire, perché la testimonianza del sangue ha una forza particolare ed esprime questa testimonianza in tutta la sua interezza. Nel caso in cui mancano le reliquie di un martire, si possono deporre sotto l'altare le reliquie di un altro santo (cf. ODEA II/14 e IV/5).

²⁶ Cf. ODEA II/5. Al riguardo vedi anche: CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, const. *Sacrosanctum Concilium* 111 e SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, *Institutio generalis Missalis Romani* (= IGMR) 266, in EV 3/2331;

Al riguardo mette conto rilevare che la pratica della deposizione delle reliquie dei martiri sotto l'altare compare a partire dalla metà del IV secolo, quando, dappertutto fuori Roma, si incrementa la pratica della traslazione delle reliquie dei martiri all'interno della città e la loro deposizione nelle chiese. Sant'Ambrogio è il primo che documenta un legame fra le traslazioni e la dedicazione di nuove chiese, egli è il primo testimone di questa nuova consuetudine²⁷. Questa prassi, d'ora in poi, diviene sempre più frequente fino a divenire statuita²⁸. Esa-

invece il c. 1237 §2 sulle reliquie dichiara: «Antiqua traditio Martyrum aliorumve Sanctorum reliquias sub altari fixo condendi servetur, iuxta normas in libris liturgicis traditas». A questo punto è inoltre da aggiungere che per tutto ciò che riguarda il culto delle reliquie è competente la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti (IOANNES PAULUS II, cost. ap. *Pastor bonus* [= PB] 69). Essa dichiara anche l'autenticità delle sacre reliquie e decide sulla loro conservazione (PB 74).

Le reliquie, secondo le disposizioni del c. 1190 CIC 83, non possono essere vendute (§1). Inoltre, esse non possono essere alienate validamente, né essere trasferite, in modo definitivo, senza la licenza della Sede Apostolica (§2).

Sulla problematica riguardante le reliquie vedi gli studi: A.P. FRUTAZ, «Il culto delle reliquie e loro uso nella consacrazione degli altari», *Notitiae* 1 (1965) 309-317; P. JOUNEL, «Le culte des reliques», *Notitiae* 25 (1989) 212-222 e ID., «Problèmes relatifs au culte des saintes reliques», *Notitiae* 25 (1989) 222-226.

²⁷ Cf. AMBROSIIUS, *Epistola XXII*, in *PL* 16, coll. 1019-1026.

²⁸ Cf. P. JOUNEL, «Dedicazione» (cf. nt. 1), 319 e 323-324; M. RIGHETTI, *Manuale* (cf. nt. 3), IV, 506-509. Sui vari fattori che concorrono all'introduzione della deposizione delle reliquie dei martiri sotto l'altare vedi: I.M. CALABUIG, «Il rito» (cf. nt. 2), 381-383.

minando la questione delle reliquie, il fine ultimo è quello di osservare che la deposizione delle reliquie non mira a santificare l'altare o la nuova chiesa, «ma si inserisce in modo lineare nel rito della dedizione: la “presenza” delle reliquie dei martiri accresce la gioia della comunità, già lieta per l'inaugurazione del nuovo edificio ecclesiale; l'altare con le reliquie – Cristo con i suoi testimoni più eminenti – rende plenario il senso simbolico dell'edificio-chiesa»²⁹.

La dedicazione della chiesa si celebrava sempre in un clima gioioso e festoso; anche oggi occorre che quest'atmosfera sia mantenuta fra i fedeli. Per questo motivo, per la dedicazione di una nuova chiesa è opportuno scegliere un giorno in cui i credenti possano accorrere numerosi; tale giorno è, senza dubbio, la domenica. Tuttavia vi sono delle limitazioni in questa scelta, e cioè: il Triduo Pasquale, il Natale, l'Epifania, l'Ascensione, la Pentecoste, il mercoledì delle Ceneri, le ferie della Settimana santa, la Com-

²⁹ I.M. CALABUIG, «Il rito» (cf. nt. 2), 383. Al riguardo occorre riportare il testo dell'ODEA IV/5: «Non igitur Martyrum corpora altare honorant, sed potius altare Martyrum sepulcrum honestat. Ad honoranda enim Martyrum aliorumque Sanctorum corpora necnon ad significandum sacrificium membrorum de Capitis sacrificio sumpsisse principium, decet super eorum sepulcris altaria aedificari aut sub altaribus condi eorum reliquias, ita ut “succedant victimae triumphales in locum ubi Christus hostia est. Sed ille super altare, qui pro omnibus passus est. Isti sub altari, qui illius redempti sunt passione”. Quae rerum dispositio quodammodo repetere videtur illam spiritalem visionem Ioannis Apostoli in Apocalypsi: “Vidi subtus Altare animas interfectorum propter verbum Dei et propter testimonium quod habebant”».

memorazione di tutti i fedeli defunti³⁰. Per quanto riguarda i fedeli, per poter partecipare in modo attivo e fruttuoso al rito della dedicazione, questi devono essere idoneamente istruiti dai loro pastori sull'importanza e sul significato della celebrazione³¹.

Abbiamo già detto che conviene che l'inaugurazione di una nuova chiesa, per quanto è possibile, sia fatta contemporaneamente alla sua dedicazione, tuttavia l'*Ordo dedicationis ecclesiae et altaris* prevede due situazioni in cui può essere dedicata una chiesa nella quale già si celebrano i divini misteri. Il primo caso si ha quando l'altare di una nuova chiesa, per qualche motivo, non sia ancora dedicato³²; al riguardo, è da dire che la consuetudine e la norma liturgica proibiscono di dedicare una chiesa senza dedicare l'altare, poiché la dedicazione dell'altare è la parte principale di tutto il rito³³. Il secondo caso si ha quando nell'edificio di culto, esistente già da tempo, sopravviene qualcosa di nuovo o viene notevolmente cambiata la sua struttura architettonica (ad esempio: la chiesa viene radicalmente ristrutturata mutando la sua configurazione) o il suo stato giuridico (ad esempio: la chiesa è elevata in parrocchia)³⁴. Nei suddetti casi, il rito della dedicazione non è molto differente da quello che celebrato

³⁰ Cf. ODEA II/7. Invece la benedizione di una chiesa può essere celebrata in qualsiasi giorno, tranne il Triduo Pasquale (ODEA V/3).

³¹ Cf. ODEA II/20.

³² Per quanto riguarda la questione della dedicazione o benedizione di un altare vedi: cc. 1237 §1, 1238 e ODEA IV.

³³ Cf. ODEA III/1.

³⁴ Cf. ODEA III/1.

per le chiese nelle quali non è ancora stata officiata l'Eucaristia. I dovuti adattamenti sono elencati nel terzo capitolo dell'*Ordo dedicationis ecclesiae et altaris*.

Inoltre giova notare, per meglio rappresentare l'importanza della dedicazione di una chiesa, che il legislatore impone di celebrare l'anniversario della stessa dedicazione, il quale viene celebrato secondo le disposizioni dei libri liturgici. Di queste disposizioni intendiamo evidenziarne due: nel caso della cattedrale, l'anniversario si celebra, con il grado di solennità, nella stessa cattedrale e, con il grado di festa, nelle altre chiese della diocesi. Invece, nel caso della propria chiesa, l'anniversario è celebrato nella stessa chiesa, con il grado di solennità³⁵.

Secondo le norme del canone 1208 del nuovo Codice³⁶, come pure le disposizioni dell'*Ordo dedicationis ecclesiae et altaris*³⁷, gli atti che attestino l'avvenuta dedicazione o benedizione della chiesa devono essere redatti in due esemplari. Di questi documenti, firmati dal Vescovo, dal parroco o dal rettore della chiesa e dai fiduciari della comunità locale, un esemplare deve essere conservato nell'archivio della curia diocesana, l'altro nell'archivio della chiesa dedicata o benedetta. Inoltre, nel caso della deposizione delle reliquie è prescritta la redazione di un terzo esemplare che viene incluso nel

³⁵ Cf. ODEA II/26 e 27.

³⁶ «De peracta dedicatione vel benedictione ecclesiae, itemque de benedictione coemeterii redigatur documentum, cuius alterum exemplar in curia dioecesana, alterum in ecclesiae archivio servetur» (c. 1208 CIC 83).

³⁷ Cf. ODEA II/25.

cofano delle reliquie stesse. In questi atti si deve indicare l'anno, il mese, il giorno della dedicazione o della benedizione, il titolo della chiesa, il nome del Vescovo celebrante o di colui che ne è ministro. Nel caso in cui sono deposte sotto l'altare le reliquie dei martiri o dei santi si aggiungono alle suddette indicazioni anche i loro nomi. È da osservare inoltre che in un luogo conveniente della chiesa dedicata, deve essere posta un'iscrizione, nella quale vengano elencati il giorno, il mese e l'anno della dedicazione, il titolo della chiesa e il nome del celebrante.

Nel c. 1209 del CIC 83³⁸ il legislatore prevede il caso in cui dovessero mancare, per diversi motivi, i documenti della dedicazione o della benedizione della chiesa: ebbene in questa situazione, purché non si provochino danni a qualcuno, l'avvenuta dedicazione o benedizione può essere sufficientemente provata da un solo testimone, il quale però deve essere al di sopra di ogni sospetto. La prova di un testimone è riportata dal canone come possibilità; ciò vuol dire che la dedicazione può essere dimostrata anche in altri modi, come attraverso la manifesta collocazione di croci sulla pareti della chiesa stessa³⁹, ovvero molto più semplicemente con il fatto che si celebra l'anniversario della dedicazione.

Le suddette prove sono sufficienti, purché non si provochino danni a qualcuno (*modo nemini damnum fiat*). Infatti, dalla dedicazione o benedizione, come fra poco vedremo nei dettagli, derivano effetti giuri-

³⁸ «Dedicatio vel benedictio alicuius loci, modo nemini damnum fiat, satis probatur etiam per unum testem omni exceptione maiorem»; c. 1209 CIC 83.

³⁹ Cf. ODEA II/22.

dici rilevanti. Intendiamo, qui, soltanto accennare che, in mancanza della prova dell'avvenuta dedicazione o benedizione, la chiesa, giuridicamente, non deve servire più, a termine del c. 1210 del CIC 83, all'esercizio e alla promozione del culto divino. Di conseguenza, essa può essere messa fuori dalla vigilanza dell'autorità ecclesiastica (c. 1213), anzi può essere destinata ad usi profani. Questo può provocare danni, sia ai fedeli, sia ai proprietari dell'edificio di culto.

Per questo motivo, cioè nel caso in cui si possono provocare danni a qualcuno, la prova testimoniale deve essere fatta a norma del diritto processuale⁴⁰.

4. Effetti giuridici derivati dalla dedicazione o benedizione

Nel c. 1205 del CIC 83 si legge:

*Loca sacra ea sunt quae divino cultui fideliumve sepulturae deputantur dedicatione vel benedictione, quam liturgici libri ad hoc praescribunt*⁴¹.

⁴⁰ Cf. J. BAKALARZ, «Miejsc» (cf. nt. 18), 381; A. GACCOBI – A. MONTAN, «I luoghi e i tempi sacri (cann. 1205-1253)», in *Il diritto nel mistero della Chiesa. III. La funzione di santificare della Chiesa, i beni temporali della Chiesa, le sanzioni nella Chiesa, i processi, Chiesa e comunità politica (libri IV, V, VI, VII del Codice)*, Roma 1992², 321; A. LONGHITANO, «Comentario al canon 1209», in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, III, Pamplona 1996, 1805.

⁴¹ Occorre osservare che il c. 1205 riproduce il contenuto del c. 1154 del CIC 17. Il legislatore però cambiò la parola *consacrazione* con *dedicazione*, perché questa è usata nell'*Ordo dedicationis ecclesiae et altaris* e ha un contenuto più teolo-

A norma del canone, l'elemento costitutivo e caratterizzante di un luogo sacro è duplice:

- la destinazione (*deputatio*) stabile del luogo al culto divino o alla sepoltura;
- la dedicazione o la benedizione del luogo stesso, come prescrivono i libri liturgici.

Un luogo è, allora, giuridicamente *sacro* quando vi concorrono simultaneamente questi due elementi; ne deriva che non basta solo il primo elemento a costituire un luogo sacro. «È necessario anche il secondo elemento, che dà alla destinazione religiosa un valore autentico, ufficiale, giuridico-liturgico»⁴².

Partendo dunque dalla definizione di luogo sacro, si passa a presentare gli effetti giuridici derivanti dalla dedicazione o benedizione di una chiesa. È evidente che l'effetto immediato della dedicazione o benedizione è quello che la chiesa diventa, giuridicamente, il luogo sacro, cioè essa, secondo le dispo-

gico. I nuovi libri liturgici, infatti, riservano il termine *consacrazione* alle persone, invece *dedicazione* ai luoghi, cioè le persone sono consacrate a Dio, i luoghi invece gli si dedicano; cf. *Communicationes* 12 (1980) 325 e A. LONGHITANO, «Comentario al canon 1205», (cf. nt. 40), III, 1798.

⁴² Cf. L. CHIAPPETTA, «Luogo sacro», in *Prontuario di Diritto Canonico e concordatario*, Roma 1994, 728. Quando i due elementi in esame concorrono simultaneamente si ha, servendoci della terminologia di L.H. Acevedo, il luogo sacro in senso stretto. Questo lascia però intendere che potrebbe esistere anche un luogo sacro in senso lato. Infatti lo si ha sempre quando manca uno dei due suddetti elementi. A. Giacobbi e A. Montan lo chiamano un luogo pio; L.H. ACEVEDO, «Luogo sacro», in *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, Cinisello Balsamo 1993, 654 e A. GIACOBBI – A. MONTAN, «I luoghi » (cf. nt. 40), 319.

sizioni del c. 1210⁴³, viene destinata esclusivamente all'esercizio e alla promozione del culto, della pietà e della religione; al contrario, è vietata qualunque cosa che sia aliena dalla santità del luogo. Nonostante ciò l'Ordinario, con un atto idoneo, può permetterne altri usi a condizione che non siano contrari alla santità del luogo; in questo modo le chiese possono essere utilizzate anche per attività civiche o culturali.

Altro effetto della dedicazione o benedizione delle chiese è l'obbligo di osservare le disposizioni ecclesiastiche che riguardano loro. Infatti, secondo quanto dispone il canone 1213⁴⁴, l'autorità ecclesiastica ha diritto di esercitare liberamente nei luoghi sacri i suoi poteri e i suoi uffici, in modo particolare, i suoi tre *munera: regendi, sanctificandi e docendi*; ne deriva che il legislatore non ammette alcuna ingerenza da parte dell'autorità civile.

Al riguardo è da notare che il Codice del 1917, nel c. 1160⁴⁵, affermava che i luoghi sacri erano esenti dalla giurisdizione civile; invece, nel c. 1179 si parlava del diritto d'asilo. Il vecchio Codice quindi esigeva nei luoghi sacri l'immunità assoluta.

⁴³ «In loco sacro ea tantum admittantur quae cultui, pietati, religioni exercendis vel promovendis inserviunt, ac vetatur quidquid a loci sanctitate absonum sit. Ordinarius vero per modum actus alios usus, sanctitati tamen loci non contrarios, permittere potest»; c. 1210 CIC 83. Al riguardo vedi anche il c. 1219 CIC 83.

⁴⁴ «Potestates suas et munera auctoritas ecclesiastica in locis sacris libere exercet»; c. 1213 CIC 83.

⁴⁵ «Loca sacra exempta sunt a iurisdictione auctoritatis civilis et in eis legitima Ecclesiae auctoritas iurisdictionem suam libere exercet»; c. 1160 CIC 17.

Oggi non si tratta più di essa; ciò tuttavia non significa che si ammetta alcuna ingerenza da parte dell'autorità civile⁴⁶.

5. Titolo di una chiesa

Abbiamo già enunciato che, sia nei documenti che attestano l'avvenuta dedicazione o benedizione di una chiesa, sia in un'iscrizione posta per rendere memorabile il fatto della dedicazione, viene indicato il titolo della chiesa stessa.

Il titolo è strettamente connesso con la dedicazione di una chiesa⁴⁷ e ciò si riflette a livello canonico. L'*Ordo dedicationis ecclesiae et altaris* stabilisce che ogni chiesa, per essere dedicata o benedetta, deve avere un titolo⁴⁸; invece il Codice di Diritto Canonico dichiara:

*Unaquaeque ecclesia suum habeat titulum qui, peracta ecclesiae dedicatione, mutari nequit*⁴⁹.

Il principio di titolare una chiesa proviene da antica tradizione. Le chiese primitive si richiama-vano solo a Dio e, di conseguenza, erano designate

⁴⁶ Cf. L.H. ACEVEDO, «Luogo sacro» (cf. nt. 42), 655.

⁴⁷ A proposito è opportuno osservare che si può paragonare il titolo di una chiesa e la sua dedicazione al nesso che intercorre tra il nome del bambino e il suo battesimo; cf. H.J.F. REINHARDT, «Kommentar zum Kanon 1218», in *Münsterischer Kommentar*, Essen 1995, III.

⁴⁸ Cf. ODEA II/4 e ODEA V/2. Al riguardo vedi anche: *Caeremoniale Episcoporum*, Typis Polyglottis Vaticanis 1995 (= CE), 865 e 955.

⁴⁹ Can. 1218 CIC 83.

domus Dei, dominicum, domus dominica o *aula Dei*. Molto presto però ad esse venne aggiunto qualche titolo⁵⁰.

A Roma le *ecclesiae domesticae* dell'epoca dei martiri traevano il nome dal proprietario che le aveva cedute alla Comunità per il servizio del culto, *Titulus Damasi, Tit. Eusebii*, ecc.; nome che, dopo la pace, per la venerazione verso quegli insigni benefattori fu ritenuto degno dell'appellativo di santo: *Tit. S. Damasi, S. Eusebii* ecc. Con tutto ciò il Titolo, salvo rare eccezioni (come per il *Tit. Bizantis*, la Casa celimontana dei SS. Martiri Giovanni e Paolo) non supponeva nella chiesa relativa una diretta loro venerazione liturgica, ma costituiva semplicemente il mezzo pratico, trasmesso da vetuste tradizioni locali, per distinguere nella pluralità di analoghi edifici sacri, una chiesa dall'altra.

Occorre inoltre osservare, almeno per l'epoca che abbraccia l'oscuro periodo dell'alto M. Evo (sec. V-VIII), come talvolta i Santi titolari di una chiesa non rappresentano il fatto d'una devozione locale, o la memoria di un avvenimento storico a loro riguardo, ma un mezzo accortamente escogitato dall'Autorità ecclesiastica in funzione della lotta da essa combattuta, per estirpare i residui di paganesimo o d'arianesimo, ovvero di magiche superstizioni sempre duri a morire. Le plebi rurali soprattutto ne erano infette, e ne mantenevano non pochi quà e là, sui monti, presso le fontane, nei boschi, avvivati da leggende, strane e paurose. La Chiesa trovò opportuno di contrapporre al mito della leggenda, edicole, chiese cappelle intitolate a grandi santi taumaturghi – S. Pietro, S. Stefano, S. Martino, S. Ambrogio, S. Michele, S. Donato, S. Giorgio, S. Siro ed altri – perché le loro gesta meravigliose potevano servire ad attrarre più facilmente il popolo, e convogliarlo nell'alveo di una fede genuina e illuminata. In questi casi, i vescovi, più che a devozioni particolari, miravano ad

⁵⁰ Cf. M. RIGHETTI, *Manuale* (cf. nt. 3), IV, 504.

interessi più vasti che impegnavano il culto di Dio e la vita cristiana⁵¹.

Nel passato si sceglieva il titolo secondo circostanze di vario genere; senza dubbio di fondamentale importanza era il legame che collegava, per diversi motivi, il santo con il luogo in cui veniva costruita la chiesa. Al riguardo si pensi al luogo della nascita, dell'apostolato, del martirio o dei prodigi compiuti per intercessione di un santo, si pensi al fatto del possesso di reliquie che, certamente, determinava l'incentrarsi della devozione verso un santo⁵². In definitiva oggi, come per il passato, la scelta del titolo viene ad essere determinata da medesime circostanze.

Prendendo in considerazione la legislazione vigente, con riferimento alla questione del titolo, non si può dimenticare che ogni chiesa è dedicata a Dio, cioè non è dedicata ad un santo⁵³. Quindi, la festa della dedicazione di una chiesa, anche se questa viene eretta in onore di un santo, è considerata, nella liturgia, come solennità del Signore e non come solennità di un santo, e ciò lo esprime la formula: *Ecclesia est Deo dicata, in honorem...*

L'*Ordo dedicationis ecclesiae et altaris*, seguendo l'istruzione *Calendaria particularia* del 24 giugno 1970, dichiara che le chiese possono avere come titoli la Santissima Trinità o ciascuna delle Persone Divine, i misteri della vita o i nomi del nostro Signore Gesù Cristo, già introdotti nella liturgia, le invocazioni alla Vergine Maria recepite nella liturgia,

⁵¹ M. RIGHETTI, *Manuale* (cf. nt. 3), 504-505.

⁵² Cf. V. LANZANI, «I patroni», *Notitiae* 25 (1989) 227.

⁵³ Cf. ODEA II/2.

i santi Angeli, i santi inseriti nel Martirologio Romano o nella sua appendice debitamente approvata, cioè i santi debitamente canonizzati; non invece un beato, senza indulto della Sede Apostolica⁵⁴. Quest'ultima direttiva è stata però modificata dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, la quale, il 29 novembre 1998, ha emanato la notificazione *De dedicatione aut benedictione ecclesiae in honorem alicuius beati*. In essa vi è la prescrizione secondo cui nelle diocesi, dove sono legittimamente iscritte nel Calendario particolare le celebrazioni di alcuni beati, il Vescovo diocesano può dedicare o benedire le chiese in onore di uno di questi beati, senza indulto della Sede Apostolica⁵⁵. Il titolo di una chiesa deve essere soltanto uno, tuttavia è data facoltà di scegliere due o più santi, se nel Calendario essi sono riportati insieme⁵⁶.

Il titolo di una chiesa viene di regola scelto nella posa della prima pietra e poi, in pratica, è confermato al momento della benedizione o dedizione⁵⁷. Tutta-

⁵⁴ Cf. SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, instr. *Calendaria particularia* (= CP) 34, AAS 62 (1970) 659 e ODEA II/4.

⁵⁵ «In huiusmodi dioecesibus, ubi in Calendario particulari celebratio alicuius Beati legitime inscribitur, Episcopus dioecesanus ecclesiam, aedificatam vel aedificandam intra fines suae dioecesis, Deo dicare vel benedicere valet in honorem eiusdem Beati, sine Apostolicae Sedis indulto»; CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, notificazione «De dedicatione aut benedictione ecclesiae in honorem alicuius beati», *Notitiae* 34 (1998) 664.

⁵⁶ Cf. CP 34 e ODEA II/4.

⁵⁷ Cf. T. PAWLUK, *Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II*. II. *Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie*, Olsztyn 1986, 465.

via, dopo il rito della dedicazione, secondo il disposto del c. 1218, esso non può essere più mutato, a meno che non intervenga il permesso della Santa Sede⁵⁸. Per ciò che concerne una chiesa solo benedetta, il Codice non proibisce il cambiamento del suo titolo, esso si effettua con il solo consenso del Vescovo diocesano⁵⁹. Secondo le disposizioni delle norme *Christi opus* e dell'istruzione *Calendaria particularia*, la titolarità di una chiesa è celebrata annualmente, con il grado di solennità⁶⁰. In questo giorno nelle basiliche minori, nelle chiese cattedrali, nelle chiese concattedrali, nei santuari e nelle chiese parrocchiali è possibile lucrare l'indulgenza plenaria⁶¹.

Alla fine è da notare che il titolo di una chiesa si distingue dal patrono, anche se il titolo, in certo qual modo, presuppone un patronato⁶². Il patrono può essere la Beata Vergine Maria, il santo o il beato che, per un'antica tradizione o per una legittima istituzione, viene celebrato come protettore o intercessore presso Dio⁶³. Ne risulta che il patrono non può essere la Santissima Trinità o una delle Persone Divine. La chiesa, invece, come abbiamo visto, è sempre dedicata a Dio.

⁵⁸ Cf. J. BAKALARZ, «Miejsc» (cf. nt. 18), 391. Vedi anche CP 34.

⁵⁹ Cf. J. KRUKOWSKI, «Comentario al canon 1218», in *Comentario exegetico* (cf. nt. 40), III, 1822.

⁶⁰ Cf. SACRA CONGREGATIO RITUUM, *normae Christi opus* 59, in EV 3/949. Cf. anche CP 11.

⁶¹ Cf. PAENITENTIARIA APOSTOLICA, *Enchiridion indulgentiarum. Normae et concessionis*, Typis Polyglottis Vaticanis 1999, conc. 33.

⁶² Cf. SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, *normae Patronus* 2, AAS 65 (1973) 276.

⁶³ Cf. SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, *normae Patronus* 1, AAS 65 (1973) 276.

Essa non è mai dedicata a un santo, ma soltanto in onore di un santo: *D.O.M. (Deo Optimo Maximo) sub invocatione Beati...*; ciò vuol dire che la chiesa è edificata sempre per la gloria di Dio e intende onorare la Vergine Maria, un angelo, un santo o un beato.

Il titolo ha anche un significato pratico, poiché fa distinguere nella pluralità degli edifici di culto, una chiesa dall'altra.

6. Profanazione di una chiesa

Il vecchio Codice trattava della questione in tema, nei 6 canoni (1172-1177), quindi dedicava ad essa ampio spazio. Invece, quello nuovo, al contrario, dedica alla profanazione (*violatio*) solo un canone, cioè semplifica e attenua le norme del CIC 17 che furono troppo formalistiche e minuziose. È bene rendere noto che il Codice del 1917, nel c. 1172 §1, enumerava tassativamente gli atti per cui una chiesa era profanata. Questi atti dovevano essere certi, notori e avvenuti nella chiesa stessa. Eccoli:

- delitto di omicidio;
- delittuosa e grave effusione di sangue;
- usi empî e sordidi a cui sia abbandonata la chiesa;
- sepoltura di un infedele o di uno scomunicato dopo la sentenza⁶⁴.

⁶⁴ Sulla legislazione del Codice del 1917, riguardante la profanazione, vedi gli studi G. BICEGO, *De violatione et reconciliatione ecclesiarum*, Vicentiae 1965 e J.T. GULCZYŃSKI, *The desecration and violation of churches. An historical synopsis and commentary*, Washington 1942.

Il nuovo Codice al contrario non contiene più una elencazione tassativa degli atti che causano, automaticamente, la violazione del luogo sacro. Ai sensi del c. 1211⁶⁵ i luoghi sacri (quindi anche le chiese) risultano profanati, se in essi si compiono, con scandalo, azioni gravemente ingiuriose, ed è necessario il giudizio dell'Ordinario del luogo, il quale giudica se la suddetta gravità è così contraria alla santità del luogo, che non sia più lecito esercitarvi il culto finché, a norma dei libri liturgici, l'ingiuria non venga riparata con un rito penitenziale. Il criterio della profanazione, pertanto, non è soltanto oggettivo, come nel Codice del 1917, ma anche soggettivo: lo scandalo dei fedeli dipende molto dal grado della loro sensibilità religiosa e la valutazione della gravità della profanazione viene lasciata al giudizio dell'Ordinario del luogo. Se il giudizio appartiene all'Ordinario del luogo, ne risulta che il rettore o il parroco della chiesa, nella quale è avvenuta la profanazione, deve quanto prima informarlo. A questo punto è opportuno rilevare che tra le azioni gravemente ingiuriose vanno inserite la profanazione dei sacri misteri, in modo particolare la profanazione delle specie eucaristiche, e gli atti che offendono gravemente la dignità dell'uomo e della società umana⁶⁶. Se qualcuno causa la profanazione di una

⁶⁵ «Loca sacra violantur per actiones graviter iniurias cum scandalo fidelium ibi positas, quae, de iudicio Ordinarii loci, ita graves et sanctitati loci contrariae sunt ut non liceat in eis cultum exercere, donec ritu paenitentiali ad normam librorum liturgicorum iniuria reparetur»; c. 1211 CIC 83. Cf. anche CE 1070.

⁶⁶ «Huiusmodi vero delicta et scelera ea habenda sunt quae vel sacris mysteriis, praesertim speciebus eucharisticis, gravem

chiesa, a norma del c. 1376⁶⁷, commette delitto e viene punito con una giusta pena.

Anche se la profanazione non priva la chiesa del suo carattere sacro⁶⁸, tuttavia la sua sacralità viene così infamata, che non è più lecito esercitare nella chiesa stessa il culto, finché l'ingiuria non venga riparata con un rito penitenziale. Questo rito deve essere celebrato quanto prima e finché ciò non avvenga, nella chiesa devono effettuarsi i pii esercizi, deve predicarsi la parola di Dio, addirittura è consentito celebrare il sacramento della penitenza. In questo periodo, come segno di penitenza, l'altare deve rimanere spoglio. Inoltre, si portano via tutti i segni della letizia e della gioia, come fiori, luce accesa, eccetera⁶⁹.

Conviene che sia il Vescovo diocesano il ministro del rito penitenziale, preposto a riparare alla profanazione⁷⁰. Subito però bisogna osservare che il rito in tema non è riservato esclusivamente a lui, ma può essere, a norma del c. 1168, ricoperto anche dal presbitero⁷¹. Oltre a ciò, è conveniente (*expedit*) che

inferunt iniuriam et in contemptum Ecclesiae committuntur, vel graviter offendunt dignitatem hominis humanaeque societatis»; CE 1070.

⁶⁷ «Qui rem sacram, mobilem vel immobilem, profanat, iusta poena puniatur»; c. 1376 CIC 83.

⁶⁸ Cf. L.H. ACEVEDO, «Luogo sacro» (cf. nt. 42), 655; J. BAKALARZ, «Miejsca» (cf. nt. 18), 383.

⁶⁹ Cf. CE 1071.

⁷⁰ Cf. CE 1072. Cf. anche: J. BAKALARZ, «Miejsca» (cf. nt. 18), 383.

⁷¹ «Sacramentalium minister est clericus debita potestate instructus; quaedam sacramentalia, ad normam librorum liturgicorum, de iudicio loci Ordinarii, a laicis quoque, congruis qualitatibus praeditis, administrari possunt»; c. 1168 CIC 83.

il Vescovo diocesano informi dell'avvenuta profanazione tutta la comunità della diocesi, perché anch'essa possa unirsi in penitenza con la comunità locale, dove la stessa profanazione ha avuto luogo⁷². Il rito della penitenza può essere celebrato ogni giorno, eccetto durante il Triduo Pasquale, le domeniche e le solennità. Niente però impedisce che la celebrazione avvenga alla vigilia della domenica o della solennità⁷³. È bene che detto rito sia celebrato insieme con l'Eucaristia⁷⁴; tuttavia può essere congiunto anche soltanto alla celebrazione della parola di Dio⁷⁵.

7. Conclusione

A conclusione di questo studio, in cui abbiamo cercato di avvicinarci alla vigente legislazione canonica riguardante la dedicazione e la benedizione di una chiesa, possiamo osservare, in modo sintetico, come le direttive della legislazione canonica si pongano in sostanziale continuità con la linea della ricca tradizione cristiana. Infatti, le attuali norme non sono state create *ad hoc*, bensì trovano le loro fonti sia

⁷² Cf. CE 1072.

⁷³ Cf. CE 1073.

⁷⁴ «Ritus qui ad iniuriam reparandam ecclesiae illatam congruentius adhiberi potest, ille est in quo actio paenitentialis cum Eucharistiae celebratione apte componitur. Sicut enim nova ecclesia Eucharistiae potissimum celebratione dicatur, bonum est ut eadem prorsus celebratione ecclesia violata redintegretur»; CE 1075. Per quanto riguarda il rito penitenziale congiunto con la celebrazione eucaristica vedi CE 1075-1091.

⁷⁵ Cf. CE 1092.

nella legislazione precedente sia nella Bibbia, prendendo in considerazione la teologia dell'edificio di culto.

La chiesa è *la casa del popolo di Dio* il quale si raduna per ascoltare la Sua parola e per far memoria delle Sue meraviglie; in quest'assemblea del popolo è presente il Signore, perché i membri si radunano nel Suo nome. La chiesa è *la casa di Dio*, è il luogo sacro separato da ciò che è profano. In questa breve conclusione, intendiamo, innanzitutto, rilevare che le norme sulla dedicazione e benedizione cercano di esprimere, sottolineare, promuovere e proteggere la sacralità dell'edificio sacro.

Alla fine ci permettiamo di fare una osservazione pastorale. La legislazione canonica, come abbiamo visto, impone di celebrare, secondo le disposizioni dei libri liturgici, l'anniversario della dedicazione; purtroppo nella maggior parte del mondo, l'anniversario della dedicazione di una chiesa viene molto spesso sorvolato; in alcuni Paesi viene solennizzata la festa del titolo della chiesa, in altri la festa del patrono: non si dà invece la dovuta importanza alla festa dell'anniversario della dedicazione che, nella gerarchia dei valori, supera di molto le feste del titolo ovvero del patrono. A nostro avviso le disposizioni del diritto canonico al riguardo, lanciano una sfida alla teologia pastorale che, quanto prima, dovrebbe impegnarsi nel recupero dell'importanza della dedicazione nella vita spirituale e pastorale di ogni comunità cristiana.

Paweł MALECHA